



COMUNE DI GALATRO

89054 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

VIA V. VENETO N°1

Ufficio del Sindaco

Tel. 0966/903041 - Fax 0966/903149

www.comune.galatro.rc.it

e-mail: comune.galatro@tiscali.it; e-mail (pec): comgalatro.sindaco@pec.it

Prot. n°2968 del 6 luglio 2018

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA COSTITUENDA SOCIETA' "TERME DI GALATRO S.R.L."

IL SINDACO

Premesso:

- che in data 2 luglio 2018 è stata avviata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., la consultazione pubblica dello schema di deliberazione per la costituzione della società a totale partecipazione pubblica per la gestione del complesso termale ed alberghiero di proprietà del Comune di Galatro, unitamente alla proposta di statuto societario ed al business plan della costituenda società, relativo al quinquennio 2018/2022;
- che in data 11 luglio p.v. terminerà la predetta fase di consultazione pubblica, all'esito della quale il Consiglio Comunale del Comune di Galatro sarà invitato a deliberare in merito alla costituzione della predetta società;

Atteso che, ai sensi dell'art. 16, primo comma, della proposta di statuto societario, "*l'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico, nominato dall'assemblea*";

Visto l'art. 50, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., a mente del quale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

Rilevato pertanto che, nella fase costitutiva della società, la nomina del predetto amministratore unico spetta al Sindaco, essendo il Comune di Galatro Socio Unico della costituenda società;

Visto il vigente regolamento comunale per gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e dei rappresentanti del consiglio comunale presso Enti, Aziende, Istituzioni e Fondazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20/01/2017;

Richiamata la proposta di statuto societario, allegata alla proposta di deliberazione in fase di consultazione pubblica fino all'11 luglio p.v., ed in particolare gli artt. 16 (*Organo amministrativo*), 17 (*Requisiti degli amministratori*), 20 (*Poteri dell'organo amministrativo*), 21 (*Rappresentanza della società*), 22 (*Compensi degli amministratori*);

Dato atto che la proposta di deliberazione per la costituzione della società prevede che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, il compenso dell'amministratore unico sia determinato nella misura pari all'80% dell'indennità di carica percepita dal Sindaco del Comune di Galatro, ai sensi dell'art. 1, comma 725, della Legge n. 296/2006, salva la possibilità che il citato compenso venga rideterminato in corso di carica da parte dell'assemblea dei soci una volta intervenuto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in materia;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", per come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, nonché le disposizioni di legge ivi richiamate, con particolare riguardo alle disposizioni relative ai requisiti per la nomina degli amministratori;



Visti altresì:

- il D.Lgs. n. 39/2013 “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- il D.Lgs. n. 235/2012 “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”, in particolare l'art. 10;
- il Libro V, Titolo V, Capo VII, del Codice civile, artt. 2462-2483, dedicato alle società a responsabilità limitata;

Atteso, pertanto, di dover avviare le necessarie procedure al fine di acquisire le candidature degli aspiranti alla nomina di che trattasi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali*”;

Visto lo Statuto comunale;

A V V I S A

Che intende procedere alla nomina dell'amministratore unico della costituenda società a totale partecipazione pubblica per la gestione del complesso termale ed alberghiero di proprietà del Comune di Galatro, denominata “**TERME DI GALATRO S.R.L.**”, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del vigente regolamento comunale per gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e dei rappresentanti del consiglio comunale presso Enti, Aziende, Istituzioni e Fondazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20/01/2017, di seguito “**Regolamento**”.

La nomina dell'amministratore unico sarà effettuata fra coloro che avranno presentato formale candidatura, secondo le modalità riportate nel presente avviso, purché si trovino in possesso dei requisiti ed in difetto delle cause ostative alla nomina previsti dalla proposta di statuto societario, dal Regolamento, dalla normativa vigente, nazionale e regionale, come di seguito indicato:

REQUISITI E CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA

Requisiti e cause ostative alla nomina previsti dalla proposta di statuto societario

Art. 17 – Requisiti degli amministratori

1. *Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa applicabile alla società.*
2. *Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che:*
 - *si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ.;*
 - *si trovano in situazione di conflitto di interessi con la società;*
 - *sono dipendenti del Comune di Galatro;*
 - *versano in ogni altra situazione di inconfiribilità di incarico o incompatibilità prevista dalla normativa applicabile alla società.*



Art. 3 - Requisiti soggettivi (commi 1 e 2)

1. I rappresentanti del Comune o del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende, Istituzioni e Fondazioni debbono possedere una comprovata competenza derivante da attività di studio e/o professionali compiute e/o da specifiche esperienze maturate per funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private in relazione all'incarico da ricoprire.

2. Il requisito della competenza deve essere documentato in apposito curriculum vitae, attestante anche eventuali rapporti professionali o economici con l'ente nel quale deve essere nominato, siano rapporti propri oppure di parenti o affini entro il QUARTO grado. Per rapporti economici si intende essere parte di contratti per la fornitura di beni, lo svolgimento di servizi o l'esecuzione di lavori, sia in qualità di titolare dell'impresa che di amministratore, socio o dipendente con poteri di direzione e di rappresentanza del soggetto contraente.

Art. 4 - Cause di incompatibilità e di esclusione

1. Ferme tutte le altre cause di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente e dagli Statuti degli enti laddove più restrittivi, non potranno essere nominati o designati come rappresentanti del Comune o del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende, istituzioni e Fondazioni:

- a) i consiglieri comunali e i componenti della giunta comunale;
- b) coloro i quali non siano eleggibili alla carica di consigliere comunale o, se eletti, risulterebbero con questa incompatibili ai sensi del D.L.vo 18.8.2000, n. 267;
- c) coloro i quali non siano candidabili alla carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64 della legge 6.11.2012, n.190;
- d) i parenti o affini entro il quarto grado del Sindaco e dei membri della Giunta o i parenti e affini entro il terzo grado dei consiglieri, degli amministratori o dei dirigenti dell'Ente o dell'Azienda o della Istituzione o della Fondazione;
- e) coloro che hanno una lite pendente con il Comune, l'Ente, l'Azienda, l'Istituzione o la Fondazione;
- f) coloro che siano stati nominati o designati consecutivamente per due volte nello stesso ente, azienda, istituzione o fondazione salvo il caso che dalla cessazione dell'ultima nomina sia trascorso un periodo equivalente alla durata del relativo mandato;
- g) in caso di nomina in Aziende, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano, nel medesimo ambito territoriale, attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali l'Azienda o la Società sono costituite;
- h) coloro che si trovano in stato di fallimento o di procedimento per la dichiarazione dello stato di fallimento;
- i) non potranno essere nominati amministratori di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, nonché l'inesistenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni.

2. E' inoltre fatto divieto ai rappresentanti, per la durata del loro mandato, di assumere incarichi di consulenza remunerati dagli enti, aziende, istituzioni o fondazioni a cui sono stati designati, nonché da società da questi controllate, pena la decadenza dal mandato. Si applicano in ogni caso i divieti e le incompatibilità previsti dal D.lgs. 39/2013.

3. E' fatto divieto per il nominato in un ente, azienda, istituzione o fondazione partecipata dal Comune di essere nominato in un organo di una persona giuridica da questa controllata o collegata.

4. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità o di esclusione nel corso del mandato, comporta la revoca della nomina.



Art. 1, comma 734, della Legge 27.12.2006, n. 296

Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Art. 248, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Art. 10, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 235/2012, si osservano le cause ostative di cui al comma 1, della medesima disposizione di legge, a mente del quale, tra l'altro, non sono candidabili a nomine di competenza del Sindaco:

“a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.



Art. 11, commi 1, 8 e 14, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (estratto)

1. [...] Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (Divieto di conferire cariche in organi di governo in enti e società controllati a soggetti, già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Il conferimento delle medesime cariche è comunque consentito a titolo gratuito).

8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 4, comma 21, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito in Legge 14.09.2011, n. 148

Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'art. 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

Requisiti e cause ostative alla nomina previsti dalla normativa regionale vigente

Art. 7, comma 3, del Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 24/2008 per l'Autorizzazione all'Esercizio e l'Accreditamento nel Servizio Sanitario Regionale

3. I Rappresentati Legali e gli Amministratori non devono aver riportato condanne penali definitive per delitti


contro la Pubblica Amministrazione. Inoltre, il Rappresentante Legale ha l'obbligo della verifica del possesso dei requisiti professionali di legge degli operatori della struttura; egli, inoltre, dovrà sempre essere in possesso dei requisiti soggettivi che riguardano la sua natura giuridica e la sua organizzazione secondo la normativa vigente, in particolare:

- a) non deve avere mai subito dichiarazioni di fallimento o consimili procedure concorsuali;
- b) non deve essere stato sottoposto a sanzioni penali, conseguenti a reati tributari, divenute definitive;
- c) non essere mai stato destinatario di sanzioni penali o amministrative per violazione del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., con provvedimento definitivo;
- d) non deve essere mai stato sottoposto a sanzioni penali per violazione della legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale, con provvedimento definitivo;
- e) deve osservare la vigente normativa in materia di pari opportunità, disabilità e tutela delle categorie protette ove applicabili;
- f) deve osservare la vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente e non deve essere mai stato sottoposto a sanzioni penali per violazione di essa, con provvedimento definitivo;
- g) non deve versare in alcuna causa legalmente ostativa di incompatibilità o di conflitto di interessi che renda illegittimo l'affidamento dei servizi e delle prestazioni;
- h) non deve avere mai avuto condanne passate in giudicato per la produzione di documenti falsi ed autocertificazioni false al fine di ottenere l'aggiudicazione di servizi o prestazioni;

ai fini di cui sopra, l'applicazione di pena su richiesta delle parti equivale a sentenza di condanna passata in giudicato.

CIASCUN INTERESSATO alla nomina dovrà far pervenire – a pena di esclusione – una dichiarazione di disponibilità, in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e conforme al modello allegato al presente avviso, indirizzata al Sindaco di Galatro, in cui dichiara:

- di aver preso visione dello schema di deliberazione per la costituzione della società a totale partecipazione pubblica per la gestione del complesso termale ed alberghiero di proprietà del Comune di Galatro, della proposta di statuto societario e del business plan 2018/2022;



- di essere consapevole che lo schema di deliberazione per la costituzione della società ed i relativi allegati potranno subire delle variazioni prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio comunale del Comune di Galatro;
- di essere consapevole che nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, il compenso dell'amministratore unico è determinato nella misura pari all'80% dell'indennità di carica percepita dal Sindaco del Comune di Galatro, ai sensi dell'art. 1, comma 725, della Legge n. 296/2006, salva la possibilità che il citato compenso venga rideterminato in corso di carica da parte dell'assemblea dei soci una volta intervenuto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in materia;
- di aver preso visione del regolamento comunale per gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e dei rappresentanti del consiglio comunale presso Enti, Aziende, Istituzioni e Fondazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 20/01/2017;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso (prot. n°2968 del 06/07/2018) dalla proposta di statuto societario, dal regolamento comunale per gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e dei rappresentanti del consiglio comunale presso Enti, Aziende, Istituzioni e Fondazioni e dalla normativa vigente, nazionale e regionale;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità ed esclusione (cause ostative alla nomina) indicati nel presente avviso (prot. n°2968 del 06/07/2018) nella proposta di statuto societario, nel regolamento comunale per gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e dei rappresentanti del consiglio comunale presso Enti, Aziende, Istituzioni e Fondazioni e nella normativa vigente, nazionale e regionale;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità, ovvero di impegnarsi ad osservare i vincoli di incompatibilità, di cui al D.Lgs. n. 39/2013 (dichiarazione valida anche ai fini del rispetto dell'art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 39/2013);
- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all'art. 10, commi 1 e 2, del D.Lgs.n. 235/2012;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 734, della Legge n. 296/2006;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in Legge 07.08.2012, n. 135, e ss.mm.ii.;
- di non essere dipendente del Comune di Galatro;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 4, comma 21, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito in Legge 14.09.2011, n. 148.

La dichiarazione dovrà inoltre contenere:

- l'accettazione della carica in caso di nomina;
- la dichiarazione attestante il consenso al trattamento dei dati personali.

GLI INTERESSATI dovranno far pervenire la propria dichiarazione di disponibilità e gli allegati obbligatori sotto indicati, a pena di esclusione, **entro le ore 13:00 del 23 luglio 2018** con una delle seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comgalatro.sindaco@pec.it: in tal caso la domanda dovrà pervenire esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata e dovrà recare quale oggetto: "Candidatura amministratore unico";
- tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Galatro nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00. In tal caso, sul plico contenente la documentazione sopra indicata dovrà essere riportata la dicitura: "Candidatura amministratore unico";



Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:

- una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- un dettagliato curriculum vitae datato e sottoscritto, anche per attestazione di veridicità delle informazioni in esso riportate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, contenente: le generalità complete e la residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l'occupazione abituale; l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine perentorio prescritto.

La scelta del soggetto da nominare avverrà con provvedimento insindacabile del Sindaco, previa verifica del possesso dei requisiti.

Si dispone la pubblicazione di copia integrale del presente avviso all'Albo Pretorio *online* e sul sito *web* istituzionale del Comune di Galatro.

Per quanto non espressamente specificato nel presente avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, e ss.mm.ii..

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati in occasione della presentazione delle domande verranno trattati dal Comune di Galatro esclusivamente per le finalità istituzionali connesse col presente procedimento.

Qualunque informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta al Responsabile del procedimento, Arch. Michele Politanò, già responsabile del servizio tecnico comunale.

Galatro, 06 Luglio 2018

IL SINDACO
Carmelo Panetta

